



COMUNE DI SORSO
Città Metropolitana di Sassari

Servizio 2.2 Lavori Pubblici, Espropri, Politiche ambientali.
Politiche ambientali

DETERMINAZIONE N° 53 del 31/03/2026

(Registro Generale n. 328)

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DI IGIENE URBANA. CIG: 8525494436. APPALTATORE GESENU S.P.A. AUTORIZZAZIONE PER L'INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA DELLE SPIAGGE ANNUALITA' 2026 IN FAVORE DI VOSMA SOC. CO

Il Responsabile del Servizio

Vista la Determinazione del Servizio 1.1 n. 98 del 12/05/2023 di attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio 2.2 in favore dell'ing. Maurizio Loriga;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29.12.2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) sezione strategica 2024/2029, sezione operativa 2026/2028 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 29.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

Vista la Deliberazione di Giunta n. 1 del 13.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (PEG), redatto in conformità con il Bilancio di previsione 2026/2028.

Dato atto che nei predetti documenti di programmazione sono state allocate le risorse finanziarie inerenti alla presente pratica;

Visto l'art. 192 del D. Lgs n° 267/2000;

Richiamato l'art. 107 del D.lgs. N° 267/2000, in tema di competenze dirigenziali;

VISTO il Contratto d'appalto Rep. n. 2918 del 17/08/2022 "Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti di igiene urbana del Comune di Sorso nel periodo 2022- 2029. CIG 8525494436" sottoscritto fra Comune di Sorso e GESENU S.p.A. che prevede l'avvio del servizio il giorno 01.09.2022;

VISTO il "Verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto - Consegna servizio" del 23/08/2022, relativo all'avvio del nuovo contratto di appalto relativo alla gestione del servizio di igiene urbana previsto per il giorno 01/09/2022, sottoscritto dal Direttore Esecutivo del Contratto, dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Gestore del servizio;

TENUTO CONTO delle determinazioni del Responsabile del Servizio 2.2.:

- **n. 165 del 10.05.2023**, con la quale l'Amministrazione appaltante ha autorizzato il subappalto del servizio di pulizia delle spiagge previsto nell'offerta presentata dalla stessa in fase di gara (secondo le specifiche tecnico-prestazionali di cui all'art. 19 del Disciplinare

Tecnico Prestazionale nonché all'art. 2 del CSA), nel periodo 01/06/2023 (salvo applicazione della clausola sospensiva) – 30/09/2023, all'Operatore Vosma Società Cooperativa Sociale, avente sede legale in Via De Gasperi, 7 – 07100 Sassari (SS) – e C.F./P.IVA 02300550908, per un corrispettivo contrattuale complessivo per l'intera durata e al netto di IVA pari ad € 86.000,00 (inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 3.400,00);

- **n. 112 del 28.05.2024**, l'Amministrazione appaltante ha autorizzato il subappalto del servizio di pulizia delle spiagge previsto nell'offerta presentata dalla stessa in fase di gara (secondo le specifiche tecnico-prestazionali di cui all'art. 19 del Disciplinare Tecnico Prestazionale nonché all'art. 2 del CSA), nel periodo 29/05/2024 (salvo applicazione della clausola sospensiva) – 30/09/2028, all'Operatore Vosma Società Cooperativa Sociale, avente sede legale in Via De Gasperi, 7 – 07100 Sassari (SS) – e C.F./P.IVA 02300550908, per un corrispettivo contrattuale complessivo per l'intera durata e al netto di IVA pari ad € 461.200,00 (inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 18.000,00);

entrambe facenti parte integrale e sostanziale della presente determinazione e qui integralmente richiamate;

VISTA l'istanza presentata dalla Ditta Appaltatrice Gesenu S.p.A., facente parte integrale e sostanziale della presente determinazione e qui integralmente richiamata, avente numero di protocollo 3413501 del 27/03/2026 (acquisita con Ns. protocollo n. 10260 del 30/03/2026), con la quale è stata richiesta l'autorizzazione:

- **all'integrazione dell'affidamento in subappalto**, di cui alla Determina n°112/2024, del servizio di pulizia extra delle spiagge, previsto nell'offerta presentata dalla stessa in fase di gara (secondo le specifiche tecnico-prestazionali di cui all'art. 19 del Disciplinare Tecnico Prestazionale nonché all'art. 3 del CSA, **nonché dell'ODS n° 8 del 17/03/2026**), a decorrere dal 04/04/2026 per la sola annualità 2026 (salvo applicazione della clausola sospensiva) all'Operatore Vosma Società Cooperativa Sociale, avente sede legale in Via De Gasperi, 7 – 07100 Sassari (SS) – e C.F./P.IVA 02300550908;
- per l'esecuzione della prestazione integrativa sopra descritta, Gesenu S.p.a. corrisponderà a Vosma Società Cooperativa Sociale la somma di € 16.800,00 (sedecimilaottocento/00) oltre IVA di legge di cui € 336,00 (trecentotrentasei/00) per oneri della sicurezza oltre Iva; di talché, a parziale modifica di quanto previsto nell'art. 6 del Contratto, il corrispettivo contrattuale complessivo, al netto di IVA, sarà pari ad € 478.000,00 (quattrocentosettantottomila/00), di cui € 18.336,00 (diciottomilatrecentotrentasei/00) per oneri della sicurezza oltre Iva.
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente e/o modificato dall'accordo del 27/03/2026 restano ferme e invariate tutte le disposizioni del Contratto.

DATO ATTO che il Disciplinare di Gara della procedura in oggetto (art. 9) prevede che *“Il concorrente indica all'atto dell'offerta (conformemente al Modulo 1) le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato”*;

PRESO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha, come previsto, indicato nel DGUE che *“si riserva di*

subappaltare tutti i servizi oggetto di appalto nei limiti previsti dalla norma vigente e secondo quanto indicato nei documenti di gara”;

VISTO il contratto di subappalto stipulato tra Gesenu S.p.A e Vosma Società Cooperativa Sociale, trasmesso in allegato alla suddetta istanza, nel quale le parti dispongono che “*Salvo contraria e diversa indicazione cogente che dovesse pervenire dalla Stazione Appaltante, il Subappaltatore dichiara di non aver richiesto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante e, in considerazione della volontà espressa di ottenere il pagamento delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore in deroga a quanto disposto all’art. 105 comma 13 Codice Appalti, fatturerà all’Appaltatore il corrispettivo per i servizi resi, sulla base dei report trasmessi”;*

VERIFICATO che la Ditta appaltatrice, ha corredato la comunicazione sopra indicata della necessaria documentazione di rito;

DATO ATTO che:

- la Ditta appaltatrice del servizio, ha presentato la dichiarazione di insussistenza di forme di collegamento e controllo con l’impresa subappaltatrice, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;
- il subappaltatore non ha presentato autonoma offerta per la procedura di gara;
- il valore complessivo dei servizi da subappaltare con riferimento al prezzo del contratto di appalto è compreso nei limiti previsti dall’art. 105 commi 2 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nella lex specialis di gara;
- ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del Subappaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti al Subappaltatore (art. 105 - *Subappalto*, comma 13, del D.lgs. 50/2016), con l’indicazione del codice C.I.G., pena la sospensione dei pagamenti da parte dell’Ente verso l’Appaltatore del canone previsto per l’esecuzione del servizio di igiene urbana;
- ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il contratto di subappalto contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il Subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.;

RITENUTO pertanto che non sussistano motivi per negare l’autorizzazione, in quanto la Ditta proposta come subappaltatrice figura in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale richiesti dalla vigente normativa in materia;

DATO ATTO che sono state avviate le verifiche ex art. 80 D.lgs. n° 50/2016 in capo alla Ditta subappaltatrice e che la validità del presente provvedimento risulta vincolata al buon esito di tali verifiche;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’Operatore Economico Vosma Società Cooperativa Sociale ai sensi dell’art. 6 co. 1 del DPR 207/2010 mediante acquisizione del DURC on line tramite piattaforma telematica INAIL, avente Prot. INAIL_52307418 del 09/01/2026 con scadenza il 09/05/2026;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”;

DETERMINA

di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di autorizzare la Ditta appaltatrice Gesenu S.p.A., come sopra rappresentata, **all’integrazione dell’affidamento in subappalto**, di cui alla Determina n°112/2024, del servizio di pulizia extra delle spiagge, previsto nell’offerta presentata dalla stessa in fase di gara (secondo le specifiche tecnico-prestazionali di cui all’art. 19 del Disciplinare Tecnico Prestazionale nonché all’art. 3 del CSA, **nonché dell’ODS n° 8 del 17/03/2026**), a decorrere dal 04/04/2026 per la sola annualità 2026 (salvo applicazione della clausola sospensiva) all’Operatore Vosma Società Cooperativa Sociale, avente sede legale in Via De Gasperi, 7 – 07100 Sassari (SS) – e C.F./P.IVA 02300550908, a seguito dell’istanza presentata dalla suddetta Ditta Appaltatrice avente numero di protocollo 3413501 del 27/03/2026 (acquisita con Ns. protocollo del 30/03/2026 al n. 10260),

di dare atto che:

- per l’esecuzione della prestazione integrativa sopra descritta, Gesenu S.p.a. corrisponderà a Vosma Società Cooperativa Sociale la somma di € 16.800,00 (sedecimilaottocento/00) oltre IVA di legge di cui € 336,00 (trecentotrentasei/00) per oneri della sicurezza oltre Iva; di talché, a parziale modifica di quanto previsto nell’art. 6 del Contratto, il corrispettivo contrattuale complessivo, al netto di IVA, sarà pari ad € 478.000,00 (quattrocentosettantottomila/00), di cui € 18.336,00 (diciottomilatrecentotrentasei/00) per oneri della sicurezza oltre Iva.
- per tutto quanto non disciplinato espressamente e/o modificato dall’accordo del 27/03/2026 restano ferme e invariate tutte le disposizioni del Contratto.
- dell’operato del Subappaltatore risponda solo e sempre l’Appaltatore ai sensi dell’art. 1228 del Codice Civile:

di autorizzare la Ditta Appaltatrice alla corresponsione diretta del corrispettivo contrattuale al Subappaltatore;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del Subappaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti al Subappaltatore (art. 105 - *Subappalto*, comma 13, del D.lgs. 50/2016), con l’indicazione del codice C.I.G. pena la sospensione dei pagamenti da parte dell’Ente verso l’Appaltatore del canone previsto per l’esecuzione del servizio di igiene urbana;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto la Stazione Appaltante provvederà al pagamento del servizio all’Appaltatore principale **con successivo impegno di spesa, a consuntivo entro l’anno 2026, come indicato dall’ODS n° 8 del 17/03/2026 sopra citato**, il quale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore, trasmettendo adeguata documentazione probatoria all’ente;

di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e

assicurazione delle maestranze e della normativa sui contratti pubblici;

di dare atto che l'autorizzazione in oggetto è risolutivamente condizionata al positivo esito dei controlli ex art. 80 D.lgs. n° 50/2016, in corso di accertamento;

di procedere alla pubblicazione del presente atto in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013;

di dare atto che ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sorso, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile del Servizio 2.2 e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto, nonché degli altri soggetti indicati nel predetto Codice di Comportamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Maurizio Loriga)